

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 119 Reg. Gen.	OGGETTO: Sig.ra Sp* Ma* c/Comune di Castellaneta per risarcimento danni derivanti da insidia stradale. Transazione.
DATA 12/07/2018	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di LUGLIO, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	assente
MARTELOTTA arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

Con atto di citazione notificato in data 30/10/2017 ed assunta al protocollo in medesima data con n. 25379, la Sig.ra Sp* Ma* citava in giudizio questo Ente dinnanzi al Giudice di Pace di Taranto per vederlo condannare al risarcimento del danno conseguente alle lesioni subite in occasione di un sinistro avvenuto in data 17/06/2011. La sig.ra Sp* lamentava di aver subito delle lesioni personali nel mentre era bordo del veicolo condotto dalla Sig.ra Di* Vi* Ca*, il quale percorrendo la Via Mancini in Castellaneta, sbandava e terminava la sua corsa sul marciapiede ivi presente a causa di sassi lanciati da un tagliaerba utilizzato da un dipendente comunale.

- La Sig.ra Sp*, pertanto, imputava la responsabilità dell'occorso sinistro in capo all'Ente, richiedendo un risarcimento del danno stimato in € 1.234,01 (€ milleduecentotrentaquattro,01), oltre interessi e spese legali.
- Con Decreto del Sindaco n. 4 del 07/02/2018, il Comune di Castellaneta incaricava l'Avv. Anna Donvito della propria difesa e della costituzione in giudizio.

VISTO:

- La Sentenza d'Appello n. 1593/2016 emessa dal Giudice del Tribunale di Taranto con la quale il Comune di Castellaneta veniva condannato per la medesima vicenda in favore della proprietaria del veicolo su cui era a bordo quale terza trasportata la Sig. Sp*.

EVIDENZIATO che:

- Con nota prot. n. 10478/2018 del 09/05/2018, questo Ente, valutando l'opportunità di una transazione per evitare un aggravio di spese derivante da un esito negativo del giudizio, indicava al proprio legale di definire in via bonaria il giudizio in corso, con il riconoscimento di una somma pari ad € 1.000,00 (mille,00), onnicomprensiva.
- In riscontro alla predetta nota, con lettera assunta al protocollo in data 06/07/2018 con n. 15657, la Sig.ra Sp*, per il tramite del proprio legale accettava l'offerta transattiva, così come formulata dall'Ente.

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 1.000,00 (mille,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale possibile condanna di questo Ente al risarcimento del danno oltre interessi e legali.

RITENUTA, quindi, la convenienza di tale ipotesi transattiva.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa

(stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva per la definizione della vicenda della Sig.ra Sp* Ma* c/ Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata all'eventuale probabile esito negativo in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 1.000,00 (mille,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al capitolo 10640 del Bilancio 2018 in corso di fondazione;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

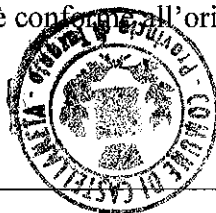
IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **16 LUG. 2018** restando per 15 giorni consecutivi fino al **31 LUG. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **16 LUG. 2018** .(prot. n. _____) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☐ -
☐ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201____ in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- ()- _____

IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.